

COMUNE DI LENTELLA
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N° 9

del 21-02-2019

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
APPROVATO CON DELIBERA GC N. 40 DEL 11/10/2018.**

L'Anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 13:30 nella sala comunale in seguito a convocazione disposta nei modi previsti dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti / Assenti
1)-	MORO CARLO	<i>SINDACO</i> P
2)-	BEVILACQUA ALESSIO	<i>VICE SINDACO</i> A
3)-	MANCINI MARCO	<i>ASSESSORE</i> P

Partecipa -ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.267/2000- il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PANELLA ROSANNA, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MORO CARLO , nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera G.C. N° 40 del 11/10/2018 si approvava il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di LENTELLA;
- che al Tit. II, Capo II artt. 39 e ss. è prevista l'istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009 come modificato dal D. lgs. N. 74/2017 e la disciplina della composizione, dei compiti e dei requisiti e le modalità di nomina;

CONSIDERATO che è stata attivata la procedura comparativa fra gli iscritti all'elenco nazionale degli OIV tenuto dal Dipartimento della Funzione pubblica e che la medesima non ha avuto esito positivo in quanto i candidati non erano in possesso dell'iscrizione alla fascia II, richiesta dal DPR n. 105/(2016 e DM 02/12/2016;

DATO ATTO che occorre rivedere la disciplina regolamentare al fine di prevedere l'istituzione del Nucleo di valutazione al posto dell'Organismo indipendente di valutazione, in considerazione della ridotta dimensione dell'ente ed in considerazione della non diretta applicabilità dell'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009 alle autonomie territoriali;

RICHIAMATA la deliberazione CIVIT n. 121/2010 nella quale, viene precisato che sebbene, l'art. 14 del D. lgs. N. 150/2009 non trovi applicazione per gli enti locali, questi ultimi sono tenuti a conformarsi ai principi in materia di misurazione e valutazione della performance, subordinando l'erogazione dei premi legati alla performance proprio all'applicazione corretta e trasparente di detti principi;

PRECISATO che la suddetta deliberazione CIVIT n. 121/2010 riconosce piena discrezionalità all'Ente circa la costituzione dell'OIV o di strutture analoghe, quale il Nucleo di valutazione, con riferimento ai soggetti attori coinvolti nella misurazione e valutazione della performance;

RITENUTO dotarsi del Nucleo di valutazione monocratico in ragione delle ridotte dimensioni organizzative dell'ente ed esterno in funzione della posizione di indipendenza di cui deve essere dotato;

Ritenuto opportuno sostituire negli artt 39 e ss. del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la parola "OIV" con la parola "Nucleo di valutazione" e all'art. 42 rubricato "Requisiti e nomina" di sopprimere al comma 1 il requisito lett. E) dell'iscrizione all'elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione pubblica;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,

Con voti unanimi favorevoli e palesi

DELIBERA

1. DI MODIFICARE e sostituire il Capo II dall'art. 39 al 49 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta n. 40 del 11/10/2018 nel modo seguente:

Capo II – Sistema di valutazione della performance

Articolo 39 – Soggetti

1. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
- a) Dal Nucleo di valutazione che valuta la performance a livello di Ente e di Unità organizzative di massima dimensione;
 - b) dai Responsabili di Area o unità organizzativa, che valutano le performance individuale del personale assegnato;
 - c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa; essi partecipano anche in forma associata al processo di misurazione della performance organizzativa, anche comunicando direttamente al NdV il proprio grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati dall'amministrazione, secondo le modalità stabilite dallo stesso nucleo.

Art. 40 – Nucleo di valutazione

1. E' individuato un Nucleo di valutazione con le seguenti finalità:
- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione nonché alla Corte dei Conti;
 - c) valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; procede alla validazione tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività ed i servizi resi, nonché, ove presenti dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte da soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche e dei dati e delle elaborazioni fornite dall'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Responsabili di Area o unità organizzative e l'attribuzione ad essi dei premi;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Articolo 41 – Composizione del nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è un organo monocratico esterno all'Ente, nominato dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto.

Articolo 42 – Requisiti e nomina del NdV

1. Il Nucleo di valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) non aver superato la soglia dell'età della pensione;

- c) possesso della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo il vigente ordinamento degli studi universitari. In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso alternativo di uno dei seguenti titoli:
- c.1. laurea in ingegneria gestionale, economia o in giurisprudenza;
 - c.2. laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario (quali: dottorato di ricerca, master di II livello, scuola di specializzazione di durata biennale o triennale) in management, organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, pianificazione e controllo di gestione delle pubbliche amministrazioni, misurazione e valutazione delle performance, diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini;
 - c.3. laurea in altra disciplina unitamente ad un'esperienza professionale maturata ai sensi del successivo punto d), di almeno 2 (due) anni.
- d) esperienza professionale, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro di NdV /OIV, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;
2. Il Nucleo di valutazione è scelto a seguito della pubblicazione di avviso pubblico finalizzato alla raccolta dei curricula dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. La procedura ha carattere comparativo e la presentazione delle domande di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione.
3. Potrà seguire colloquio del Sindaco coi candidati i cui curricula sono ritenuti più idonei rispetto al ruolo da ricoprire.
4. L'incarico sarà conferito con decreto del Sindaco, al candidato risultato idoneo sulla base della scelta effettuata *intuitu personae* dal Sindaco stesso a seguito di valutazione dei curricula professionali. Non si procederà pertanto alla formazione di alcuna graduatoria, né all'attribuzione di punteggi.
5. Al fine dell'ammissibilità alla procedura i candidati/interessati dovranno produrre:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti per la nomina;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà di assenza delle cause di incompatibilità/assenza di conflitto di interesse/assenza di cause ostative;
 - c) curriculum vitae.

Articolo 43 - Durata in carica

1. La durata in carica del Nucleo di valutazione è pari ad anni tre (3), salvo revoca. In tal caso, l'incaricato avrà diritto alla corresponsione del compenso in proporzione alle prestazioni già rese.
2. Alla scadenza, l'incaricato continua ad esercitare le funzioni fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo NdV.

Articolo 44 – Conflitto di interesse e cause ostative del NdV

1. Non possono essere nominati membri del Nucleo di valutazione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b) abbiano subito condanne penali e o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata, nel triennio precedente la nomina;
 - d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
 - e) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - f) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

- g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di valutazione;
- h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con responsabili di Area in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito il NdV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- j) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di NdV/OIV prima della scadenza del mandato;
- k) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- l) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d.lgs. 267/2000.

Articolo 45 - Cause di incompatibilità del Nucleo di valutazione

1. Non possono essere nominati membri del Nucleo di valutazione i soggetti che;
 - a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
 - b) abbiano rivestito incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 46 – Non esclusività del rapporto del Nucleo di valutazione

1. In ragione della ridotta dimensione dell'Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far parte del NdV di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in altre amministrazioni.

Articolo 47 – Diritto di accesso del NdV

1. Il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, può richiedere informazioni agli uffici e potrà avvalersi della strumentazione utile al reperimento dei dati necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico, nei limiti della sua competenza e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ha accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione.

Articolo 48 - Revoca-recesso-rinuncia del Nucleo di valutazione

1. L'incarico può essere revocato e l'incaricato sostituito con provvedimento motivato del Sindaco, a seguito di gravi inadempienze o per grave negligenza nell'espletamento della propria prestazione.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto con il solo obbligo del pagamento delle prestazioni effettivamente rese.
3. Qualora l'incaricato rinunci all'incarico, in quanto non possa assolvere alle sue funzioni, avrà diritto alla corresponsione del compenso in ragione delle prestazioni rese.

Articolo 49 – Integrità e trasparenza

1. I Responsabili di Posizioni Organizzative, in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza, sono direttamente responsabili dell'integrità dell'azione amministrativa e della relativa attività di vigilanza e controllo sulla regolarità.
2. Negli strumenti di programmazione possono essere previsti strumenti o obiettivi per l'incentivazione dei controlli di cui al comma 1.

3. L'Ente favorisce la rilevazione delle contestazioni, degli eventi avversi e dei reclami, nonché l'esame approfondito delle cause degli stessi ai fini dell'adozione di specifici programmi di miglioramento, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici e del web.

4. Il NdV segnala al Sindaco l'esigenza di misure ed attività tese a favorire migliori sistemi di controlli interni. Segnala, inoltre, direttamente all'ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali comportamenti ritenuti rilevanti dal punto di vista disciplinare emersi nella fase della valutazione.

5. Il sistema di misurazione, programmazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, il sistema premiante, il sistema di integrità e di trasparenza adottati dall'Ente e lo stato di attuazione dei relativi programmi, nonché quanto stabilito dall'art. 11, comma 8, lettere da b) a i), del Decreto legislativo 27/10/2010, n. 150, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

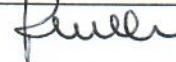
2. DI TRASMETTERE a titolo informativo copia della presente deliberazione alle Rappresentanze Sindacali territoriali e alla R. S. U. dell'ente;

3. DI DISPORRE che suddette modifiche regolamentari entrino in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

4. DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del d. lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
(MORO CARLO)	(Dott.ssa PANELLA ROSANNA)



Si attesta

-Che copia della presente deliberazione -*ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs.n.267/2000*- viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-02-2019

-Che la presente deliberazione - *ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.267/2000*- contestualmente all'affissione all'albo e con nota prot. n. 411 è stata trasmessa in elenco ai capigruppi consiliari.

Lentella, lì 21-02-2019

IL DIPENDENTE INCARICATO
(PANELLA ROSANNA)



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 21-02-2019

Lì, 21-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANEDLA ROSANNA

